SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1º marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusnengo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Brusnengo (Biella) ed il sindaco nella persona del signor Ezio Porta;

Considerato che, in data 31 gennaio 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brusnengo (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bresnengo (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Ezio Porta.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brusnengo (Biella).

Roma, 17 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Loreto Aprutino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luigi Pizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 gennaio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha poposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 596/Area II del 27 gennaio 2004, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottor Luigi Pizzi.

Roma, 17 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Filignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Filignano (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Filignano (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Aldo Bianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Filignano (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Filignano (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona dcl dottor Aldo Bianco.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Cleto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cleto (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cleto (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cleto (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 gennaio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cleto (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emanuela Greco.

Roma, 17 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02005

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 19 settembre 2003 eccezionali fenomeni meteorologici hanno colpito il territorio dei comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli, in provincia di Ragusa, provocando ingenti danni ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie, agli alvei fluviali, alla rete idrica, elettrica e fognaria;

Viste le note dell'ufficio territoriale del Governo di Ragusa del 22 e 23 settembre 2003;

Considerato che il giorno 21 novembre 2003 violente precipitazioni temporalesche accompagnate da una tromba d'aria, hanno interessato il territorio dei comuni di Trapani, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Marsala, in provincia di Trapani, causando l'esondazione di alcuni torrenti, danni alle strutture viarie, alle infrastrutture pubbliche e private e ad alcune attivita produttive;

Considerato che nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2003 eccezionali eventi meteorologici e mareggiate hanno colpito il territorio delle province di Enna, Messina, Catania, Agrigento e Siracusa provocando dissesti idrogeologici, danni alle strutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle aziende agricole e zootecniche ed alle attività produttive, determinando, tra l'altro, l'evacuazione di interi nuclei familiari;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Catania del 24 dicembre 2003;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai summenzionati eventi meteorologici;

Considerato che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le deliberazioni della presidenza della Regione siciliana n. 266 del 26 settembre 2003, n. 405 e n. 407 del 19 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 1° marzo 2005, lo stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della Regione siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02045

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2004.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania. (Ordinanza n. 3340).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nei territori delle province di Enna, Caltanissetta e Catania, colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 15 al 18 ottobre 2003;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonché frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, causando ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi stessi, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successiva-

mente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo, il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica è richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 1.000.000,00.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2003, e con le risorse finanziarie della legge 31 dicembre 1991, n. 433, cosi come integrata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, comma 3, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 2004.

Variazione di denominazione e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato. (Decreto n. 2004/3327 COA/CDF).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e catrame delle marche di sigarette commercializzate al 1º gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali le ditte E.T.I. S.p.a. e Gutab S.a.s. hanno richiesto il cambio di denominazione e la radiazione di varie marche di tabacco lavorato;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta Agio Cigars, alla variazione della decorrenza del cambio di denominazione di una marca di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata:

SIGARI NATURALI
(a decorrere dal 1º marzo 2004)

da Toscanello Special a Toscanello Speciale.

TRINCIATI PER SIGARETTE

da Bali Shag Smooth Virginia a Bali Shag Mellow Virginia.

Le scorte delle suindicate marche, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

SIGARI NATURALI

Cod.	Marca	
743	Dunhill Cabreras Tubos	confezione da 25 pezzi
	Dunhill Cabreras Tubos	confezione da un pezzo
119	Dunhill Centenas Torpedo	confezione da un pezzo
	Dunhill Centenas Torpedo	confezione da un pezzo
886	Dunhill Grand Corona	confezione da 5 pezzi
122	Dunhill Honduran Lonsdales	confezione da 25 pezzi
127	Dunhill Honduran Robustos	confezione da 25 pezzi
10	Dunhill Romanas	confezione da 5 pezzi
762	Dunhill Samanas	confezione da 5 pezzi
14	Dunhill Tabaras	confezione da 25 pezzi
	Dunhill Tabaras	confezione da un pezzo

TABACCO DA FUMO PER PIPA

Cod.	Marca	
17	Four Square London Mixture	confezione da 50 grammi
945	Skandinavik Personal Collection	confezione da 50 grammi
1255	W.O. Larsen a True Delight 5 g	confezione da 5 grammi
1253	W.O. Larsen Simply Unique 5 g	confezione da 5 grammi
1254	W.O. Larsen Smooth & Tasty 5 g	confezione da 5 grammi

Art. 3.

La nuova denominazione della seguente marca di tabacco lavorato di cui al decreto direttoriale del 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, decorre dal 1º giugno 2004: cod. 775 sigaretti altri: Agio Mehari's Java.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Registro n. 001 Economia e finanze, foglio n. 235

04A02048

DECRETO 16 febbraio 2004.

Variazione di denominazione di alcune marche di sigarette, modifica del contenuto di nicotina e catrame, nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette - radiazione di alcune marche di sigarette. (Decreto n. 2004/8665 COA/CDF).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e catrame delle marche di sigarette commercializzate al 1º gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali le ditte Philip Morris Italia S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a., Gallaher Italia S.r.l. e Gutab S.a.s. hanno richiesto il cambio di denominazione e la modifica del contenuto dichiarato di nicotina di varie marche di tabacco lavorato nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio e la radiazione di varie marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata:

MARCA - SIGARETTE

da Basic a Basic KS;

da Benson & Hedges Red Lights a Benson & Hedges Red Style;

da Bond Street a Bond Street Red KS;

da Bond Street Lights a Bond Street Blue KS;

da Bond Street Ultralights a Bond Street Silver KS;

da Diana Original a Diana Original RS;

da L&M International a L&M Red Label KS;

da L&M International Lights a L&M Blue Label KS;

da L&M International Ultralights a L&M Silver Label KS;

da Marlboro Lights Menthol a Marlboro Menthol KS;

da Memphis Blue Ultra Lights a Memphis Strato-Blue;

da Parliament Lights a Parliament 100s;

da Silk Cut Ultra Mild a Silk Cut Yellow.

Art. 2.

Il contenuto di nicotina e catrame delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta		Mg/sigaretta	
	Nicotina	Catrame	Nicotina	Catrame
	da		a	
Benson & Hedges Platinum	0,10	0,5	0,10	1,0
Benson & Hedges Red	0,80	12,0	0,80	10,0
Benson & Hedges Red Style	0,50	7,0	0,60	7,0
Dunhill KS	0,80	10,0	0,90	10,0
Memphis Classic	0,70	11,0	0,80	10,0

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Marca	Mg/sigaretta
Benson & Hedges Platinum	1
Benson & Hedges Red	10
Benson & Hedges Red Style	9
Memphis Strato-Blue	3
Memphis Classic	10
Silk Cut Yellow	3

Art. 4.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita:

SIGARETTE

Cod.	Marca	
1252	BF Super Lights	confezione astuccio da 20 pezzi
	Merit Bianca Ultra Lights (ultraleggera)	confezione astuccio da 20 pezzi
538	Milde Sorte Filter	confezione cartoccio da 20 pezzi
	Multifilter Export Lights	confezione astuccio da 20 pezzi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Registro n. 001 Economia e finanze, foglio n. 236

04A02047

DECRETO 18 febbraio 2004.

Tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° marzo 2004. (Decreto direttoriale n. 2004/8843 COA/CDF).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto direttoriale 17 dicembre 2003, che fissa nell'allegata tabella *A*, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Considerata la necessità di rideterminare gli importi indicati nella citata tabella relativamente ai prezzi di vendita al pubblico inferiori alla classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 4 comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, nella tabella allegato *A*, che sostituisce la tabella allegato *A* del decreto direttoriale 17 dicembre 2003, è fissata, a decorrere dal 1° marzo 2004, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° marzo 2004.

Roma, 18 febbraio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 237

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
0,10	9,90	16,50	72,50	99,00
0,83	10,00	16,67	72,50	100,00
1,57	10,10	16,83	72,50	101,00
2,30	10,20	17,00	72,50	102,00
3,03	10,30	17,17	72,50	103,00
3,77	10,40	17,33	72,50	104,00
4,50	10,50	17,50	72,50	105,00
5,23	10,60	17,67	72,50	106,00
5,97	10,70	17,83	72,50	107,00
6,70	10,80	18,00	72,50	108,00
7,07	10,85	18,08	72,50	108,50
7,43	10,90	18,17	72,50	109,00
8,17	11,00	18,33	72,50	110,00
8,90	11,10	18,50	72,50	111,00
9,63	11,20	18,67	72,50	112,00
10,37	11,30	18,83	72,50	113,00
10,73	11,35	18,92	72,50	113,50
11,10	11,40	19,00	72,50	114,00
11,83	11,50	19,17	72,50	115,00
12,57	11,60	19,33	72,50	116,00
13,30	11,70	19,50	72,50	117,00
14,03	11,80	19,67	72,50	118,00
14,77	11,90	19,83	72,50	119,00
15,50	12,00	20,00	72,50	120,00
16,23	12,10	20,17	72,50	121,00
16,97	12,20	20,33	72,50	122,00
17,33	12,25	20,42	72,50	122,50
17,70	12,30	20,50	72,50	123,00
18,43	12,40	20,67	72,50	124,00
19,17	12,50	20,83	72,50	125,00
19,36	12,60	21,00	73,04	126,00
19,54	12,70	21,17	73,59	127,00
19,74	12,80	21,33	74,13	128,00
19,93	12,90	21,50	74,67	129,00
20,12	13,00	21,67	75,21	130,00
20,31	13,10	21,83	75,76	131,00
20,50	13,20	22,00	76,30	132,00
20,69	13,30	22,17	76,84	133,00
20,89	13,40	22,33	77,38	134,00
20,97	13,45	22,42	77,66	134,50
21,07	13,50	22,50	77,93	135,00
21,26	13,60	22,67	78,47	136,00
21,46	13,70	22,83	79,01	137,00
21,65	13,80	23,00	79,55	138,00
21,83	13,90	23,17	80,10	139,00
22,03	14,00	23,33	80,64	140,00
22,22	14,10	23,50	81,18	141,00
22,40	14,20	23,67	81,73	142,00
22,60	14,30	23,83	82,27	143,00
22,79	14,40	24,00	82,81	144,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
22,89	14,45	24,08	83,08	144,50
22,98	14,50	24,17	83,35	145,00
23,17	14,60	24,33	83,90	146,00
23,36	14,70	24,50	84,44	147,00
23,46	14,75	24,58	84,71	147,50
23,55	14,80	24,67	84,98	148,00
23,65	14,85	24,75	85,25	148,50
23,75	14,90	24,83	85,52	149,00
23,93	15,00	25,00	86,07	150,00
24,12	15,10	25,17	86,61	151,00
24,32	15,20	25,33	87,15	152,00
24,41	15,25	25,42	87,42	152,50
24,51	15,30	25,50	87,69	153,00
24,69	15,40	25,67	88,24	154,00
24,89	15,50	25,83	88,78	155,00
25,08	15,60	26,00	89,32	156,00
25,26	15,70	26,17	89,87	157,00
25,36	15,75	26,25	90,14	157,50
25,46	15,80	26,33	90,41	158,00
25,65	15,90	26,50	90,95	159,00
25,84	16,00	26,67	91,49	160,00
26,03	16,10	26,83	92,04	161,00
26,22	16,20	27,00	92,58	162,00
26,32	16,25	27,08	92,85	162,50
26,41	16,30	27,17	93,12	163,00
26,61	16,40	27,33	93,66	164,00
26,79	16,50	27,50	94,21	165,00
26,98	16,60	27,67	94,75	166,00
27,18	16,70	27,83	95,29	167,00
27,27	16,75	27,92	95,56	167,50
27,37	16,80	28,00	95,83	168,00
27,55	16,90	28,17	96,38	169,00
27,75	17,00	28,33	96,92	170,00
27,94	17,10	28,50	97,46	171,00
28,12	17,20	28,67	98,01	172,00
28,22	17,25	28,75	98,28	172,50
28,32	17,30	28,83	98,55	173,00
28,51	17,40	29,00	99,09	174,00
28,70	17,50	29,17	99,63	175,00
28,89	17,60	29,33	100,18	176,00
29,08	17,70	29,50	100,72	177,00
29,18	17,75	29,58	100,99	177,50
29,27	17,80	29,67	101,26	178,00
29,47	17,90	29,83	101,80	179,00
29,65	18,00	30,00	102,35	180,00
29,84	18,10	30,17	102,89	181,00
30,04	18,20	30,33	103,43	182,00
30,23	18,30	30,50	103,97	183,00
30,41	18,40	30,67	104,52	184,00
30,61	18,50	30,83	105,06	185,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
30,80	18,60	31,00	105,60	186,00
30,98	18,70	31,17	106,15	187,00
31,18	18,80	31,33	106,69	188,00
31,37	18,90	31,50	107,23	189,00
31,56	19,00	31,67	107,77	190,00
31,75	19,10	31,83	108,32	191,00
31,94	19,20	32,00	108,86	192,00
32,13	19,30	32,17	109,40	193,00
32,33	19,40	32,33	109,94	194,00
32,51	19,50	32,50	110,49	195,00
32,70	19,60	32,67	111,03	196,00
32,90	19,70	32,83	111,57	197,00
33,09	19,80	33,00	112,11	198,00
33,27	19,90	33,17	112,66	199,00
33,47	20,00	33,33	113,20	200,00
33,66	20,10	33,50	113,74	201,00
33,84	20,20	33,67	114,29	202,00
34,04	20,30	33,83	114,83	203,00
34,23	20,40	34,00	115,37	204,00
34,42	20,50	34,17	115,91	205,00
34,61	20,60	34,33	116,46	206,00
34,80	20,70	34,50	117,00	207,00
34,99	20,80	34,67	117,54	208,00
35,19	20,90	34,83	118,08	209,00
35,37	21,00	35,00	118,63	210,00
35,56	21,10	35,17	119,17	211,00
35,76	21,20	35,33	119,71	212,00
35,95	21,30	35,50	120,25	213,00
36,13	21,40	35,67	120,80	214,00
36,33	21,50	35,83	121,34	215,00
36,52	21,60	36,00	121,88	216,00
36,70	21,70	36,17	122,43	217,00
36,90	21,80	36,33	122,97	218,00
37,09	21,90	36,50	123,51	219,00
37,28	22,00	36,67	124,05	220,00
37,47	22,10	36,83	124,60	221,00
37,66	22,20	37,00	125,14	222,00
37,85	22,30	37,17	125,68	223,00
38,05	22,40	37,33	126,22	224,00
38,23	22,50	37,50	126,77	225,00
38,42	22,60	37,67	127,31	226,00
38,62	22,70	37,83	127,85	227,00
38,81	22,80	38,00	128,39	228,00
38,99	22,90	38,17	128,94	229,00
39,19	23,00	38,33	129,48	230,00
39,38	23,10	38,50	130,02	231,00
39,56	23,20	38,67	130,57	232,00
39,76	23,30	38,83	131,11	233,00
39,95	23,40	39,00	131,65	234,00
40,14	23,50	39,17	132,19	235,00

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
40,33	23,60	39,33	132,74	236,00
40,52	23,70	39,50	133,28	237,00
40,71	23,80	39,67	133,82	238,00
40,91	23,90	39,83	134,36	239,00
41,09	24,00	40,00	134,91	240,00
41,28	24,10	40,17	135,45	241,00
41,48	24,20	40,33	135,99	242,00
41,67	24,30	40,50	136,53	243,00
41,85	24,40	40,67	137,08	244,00
42,05	24,50	40,83	137,62	245,00
42,24	24,60	41,00	138,16	246,00
42,42	24,70	41,17	138,71	247,00
42,62	24,80	41,33	139,25	248,00
42,81	24,90	41,50	139,79	249,00
43,00	25,00	41,67	140,33	250,00
43,19	25,10	41,83	140,88	251,00
43,38	25,20	42,00	141,42	252,00
43,57	25,30	42,17	141,96	253,00
43,77	25,40	42,33	142,50	254,00
43,95	25,50	42,50	143,05	255,00
44,14	25,60	42,67	143,59	256,00
44,34	25,70	42,83	144,13	257,00
44,53	25,80	43,00	144,67	258,00
44,71	25,90	43,17	145,22	259,00
44,91	26,00	43,33	145,76	260,00
45,10	26,10	43,50	146,30	261,00
45,28	26,20	43,67	146,85	262,00
45,48	26,30	43,83	147,39	263,00
45,67	26,40	44,00	147,93	264,00
45,86	26,50	44,17	148,47	265,00
46,05	26,60	44,33	149,02	266,00
46,24	26,70	44,50	149,56	267,00
46,43	26,80	44,67	150,10	268,00
46,63	26,90	44,83	150,64	269,00
46,81	27,00	45,00	151,19	270,00
47,00	27,10	45,17	151,73	271,00
47,20	27,20	45,33	152,27	272,00
47,39	27,30	45,50	152,81	273,00
47,57	27,40	45,67	153,36	274,00
47,77	27,50	45,83	153,90	275,00
47,96	27,60	46,00	154,44	276,00
48,14	27,70	46,17	154,99	277,00
48,34	27,80	46,33	155,53	278,00
48,53	27,90	46,50	156,07	279,00
48,72	28,00	46,67	156,61	280,00
48,91	28,10	46,83	157,16	281,00
49,10	28,20	47,00	157,70	282,00
49,29	28,30	47,17	158,24	283,00
49,49	28,40	47,33	158,78	284,00
49,67	28,50	47,50	159,33	285,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
49,86	28,60	47,67	159,87	286,00
50,06	28,70	47,83	160,41	287,00
50,25	28,80	48,00	160,95	288,00
50,43	28,90	48,17	161,50	289,00
50,63	29,00	48,33	162,04	290,00
50,82	29,10	48,50	162,58	291,00
51,00	29,20	48,67	163,13	292,00
51,20	29,30	48,83	163,67	293,00
51,39	29,40	49,00	164,21	294,00
51,58	29,50	49,17	164,75	295,00
51,77	29,60	49,33	165,30	296,00
51,96	29,70	49,50	165,84	297,00
52,15	29,80	49,67	166,38	298,00
52,35	29,90	49,83	166,92	299,00
52,53	30,00	50,00	167,47	300,00
52,72	30,10	50,17	168,01	301,00
52,92	30,20	50,33	168,55	302,00
53,11	30,30	50,50	169,09	303,00
53,29	30,40	50,67	169,64	304,00
53,49	30,50	50,83	170,18	305,00
53,68	30,60	51,00	170,72	306,00
53,86	30,70	51,17	171,27	307,00
54,06	30,80	51,33	171,81	308,00
54,25	30,90	51,50	172,35	309,00
54,44	31,00	51,67	172,89	310,00
54,63	31,10	51,83	173,44	311,00
54,82	31,20	52,00	173,98	312,00
55,01	31,30	52,17	174,52	313,00
55,21	31,40	52,33	175,06	314,00
55,39	31,50	52,50	175,61	315,00
55,58	31,60	52,67	176,15	316,00
55,78	31,70	52,83	176,69	317,00
55,97	31,80	53,00	177,23	318,00
56,15	31,90	53,17	177,78	319,00
56,35	32,00	53,33	178,32	320,00
56,54	32,10	53,50	178,86	321,00
56,72	32,20	53,67	179,41	322,00
56,92	32,30	53,83	179,95	323,00
57,11	32,40	54,00	180,49	324,00
57,30	32,50	54,17	181,03	325,00
57,49	32,60	54,33	181,58	326,00
57,68	32,70	54,50	182,12	327,00
57,87	32,80	54,67	182,66	328,00
58,07	32,90	54,83	183,20	329,00
58,25	33,00	55,00	183,75	330,00
58,44	33,10	55,17	184,29	331,00
58,64	33,20	55,33	184,83	332,00
58,83	33,30	55,50	185,37	333,00
59,01	33,40	55,67	185,92	334,00
59,21	33,50	55,83	186,46	335,00

TABELLA A SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
59,40	33,60	56,00	187,00	336,00
59,58	33,70	56,17	187,55	337,00
59,78	33,80	56,33	188,09	338,00
59,97	33,90	56,50	188,63	339,00
60,16	34,00	56,67	189,17	340,00
60,35	34,10	56,83	189,72	341,00
60,54	34,20	57,00	190,26	342,00
60,73	34,30	57,17	190,80	343,00
60,93	34,40	57,33	191,34	344,00
61,11	34,50	57,50	191,89	345,00
61,30	34,60	57,67	192,43	346,00
61,50	34,70	57,83	192,97	347,00
61,69	34,80	58,00	193,51	348,00
61,87	34,90	58,17	194,06	349,00
62,07	35,00	58,33	194,60	350,00
62,26	35,10	58,50	195,14	351,00
62,44	35,20	58,67	195,69	352,00
62,64	35,30	58,83	196,23	353,00
62,83	35,40	59,00	196,77	354,00
63,02	35,50	59,17	197,31	355,00
63,21	35,60	59,33	197,86	356,00
63,40	35,70	59,50	198,40	357,00
63,59	35,80	59,67	198,94	358,00
63,79	35,90	59,83	199,48	359,00
63,97	36,00	60,00	200,03	360,00
64,16	36,10	60,17	200,57	361,00
64,36	36,20	60,33	201,11	362,00
64,55	36,30	60,50	201,65	363,00
64,73	36,40	60,67	202,20	364,00
64,93	36,50	60,83	202,74	365,00
65,12	36,60	61,00	203,28	366,00
65,30	36,70	61,17	203,83	367,00
65,50	36,80	61,33	204,37	368,00
65,69	36,90	61,50	204,91	369,00
65,88	37,00	61,67	205,45	370,00
66,07	37,10	61,83	206,00	371,00
66,26	37,20	62,00	206,54	372,00
66,45	37,30	62,17	207,08	373,00
66,65	37,40	62,33	207,62	374,00
66,83	37,50	62,50	208,17	375,00
67,02	37,60	62,67	208,71	376,00
67,22	37,70	62,83	209,25	377,00
67,41	37,80	63,00	209,79	378,00
67,59	37,90	63,17	210,34	379,00
67,79	38,00	63,33	210,88	380,00
67,98	38,10	63,50	211,42	381,00
68,16	38,20	63,67	211,97	382,00
68,36	38,30	63,83	212,51	383,00
68,55	38,40	64,00	213,05	384,00
68,74	38,50	64,17	213,59	385,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
68,93	38,60	64,33	214,14	386,00
69,12	38,70	64,50	214,68	387,00
69,31	38,80	64,67	215,22	388,00
69,51	38,90	64,83	215,76	389,00
69,69	39,00	65,00	216,31	390,00
69,88	39,10	65,17	216,85	391,00
70,08	39,20	65,33	217,39	392,00
70,27	39,30	65,50	217,93	393,00
70,45	39,40	65,67	218,48	394,00
70,65	39,50	65,83	219,02	395,00
70,84	39,60	66,00	219,56	396,00
90,67	50,00	83,33	276,00	500,00
243,20	130,00	216,67	710,13	1.300,00

04A02046

DECRETO 24 febbraio 2004.

Disposizioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla concessione del credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti nelle aree svantaggiate, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto, in particolare, il comma 8 del predetto art. 8, che rinvia ad uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'emanazione di disposizioni per l'effettuazione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle relative disposizioni e finalizzate, altresì, alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità;

Viste le integrazioni e le modificazioni all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotte dall'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dall'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le quali l'agevolazione è stata, rispettivamente, estesa al settore agricolo, rimodulata sulla base di scelte di natura politica ed economica e monitorata ai fini del rispetto della normativa comunitaria:

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *c)*, terzo periodo e l'art. 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i quali sono stati previsti due regimi di aiuti relativi alle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 33, che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici delle imposte dirette nell'ambito dell'attività di controllo fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, gli articoli 51 e 52 che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito dell'attività di controllo fiscale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'obbligo, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione dei relativi investimenti realizzati;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003, con il quale sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, previsti dall'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 289 del 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare gli articoli 23 e 27, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 57 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nonché l'art. 62 del decreto medesimo, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie non assegnate alla competenza di altre Agenzie, enti od organi;

Considerando la natura di regolamento di esecuzione del presente decreto, diretto a disciplinare disposizioni prettamente strumentali all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, sono disposti i controlli previsti dal comma 8 della medesima norma.

2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono effettuati dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza mediante apposite verifiche, nonché in occasione dell'ordinaria attività di controllo.

3. I controlli sulla rispondenza degli investimenti effettuati ai criteri ed ai limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea sono effettuati dal Ministero delle attività produttive, anche in collaborazione con la Guardia di finanza.

4. L'Agenzia delle entrate ed il Ministero delle attività produttive predispongono gli strumenti, anche telematici, necessari a garantire il reciproco scambio di informazioni, al fine di coordinare l'attività di controllo ed evitare sovrapposizioni di intervento.

Art. 2.

1. L'Agenzia delle entrate, anche con l'ausilio dei competenti uffici del Ministero delle attività produttive, predispone apposite liste selettive, utili ai fini dell'individuazione dei soggetti titolari di reddito d'impresa da sottoporre a controllo.

2. Le liste di cui al comma 1 sono predisposte mediante l'utilizzo dei dati in possesso delle predette amministrazioni e delle informazioni comunicate all'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal relativo provvedimento del direttore della stessa Agenzia protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003. In particolare, esse sono predisposte sulla base dei dati relativi:

a) agli aiuti ottenuti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura previsti da norme comunitarie, statali, regionali e, comunque assegnati da istituzioni o enti pubblici;

b) all'entità degli investimenti, anche in relazione alle dimensioni dell'impresa, ivi compreso il volume d'affari, lo stato patrimoniale e il numero dei lavoratori occupati;

c) alla relativa localizzazione;

d) allo svolgimento dell'attività nell'ambito di settori soggetti a discipline comunitarie specifiche;

e) all'effettuazione di operazioni straordinarie aziendali;

f) alla realizzazione dei programmi di investimento, con particolare riferimento ai settori sensibili soggetti alla notifica alla Commissione europea ad opera del Ministero delle attività produttive;

g) al mancato rispetto della normativa previdenziale, assistenziale e fiscale in materia di rapporti di lavoro, nonché quella sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

h) alla presenza di movimentazioni di capitali da, per e sull'estero, in particolare nelle ipotesi di constatate violazioni della normativa in materia;

i) ad ogni altro elemento desumibile dai dati comunicati all'Agenzia delle entrate.

Art. 3.

1. Il Ministero delle attività produttive, anche in collaborazione con la Guardia di finanza, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, sulla base delle liste di cui all'art. 2, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tesi ad accertare:

a) la rispondenza degli investimenti effettuati rispetto al regime di aiuto autorizzato dall'Unione europea;

b) l'inesistente cumulo con altre agevolazioni;

c) il rispetto, per i settori sensibili, dell'obbligo di notifica alla Commissione europea;

d) il rispetto della disciplina multisettoriale dei grandi progetti.

2. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria il Ministero delle attività produttive applica le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Alla valutazione della qualità degli investimenti di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero delle attività produttive, avvalendosi anche delle informazioni comunicate all'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal relativo provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003, provvede con apposite indagini nell'ambito dell'attività di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno delle attività economiche e produttive, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
MANZITTI

Il direttore della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive
PASCA DI MAGLIANO

04A02085

DECRETO 26 febbraio 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE - inserimento di alcune fasce di prezzo - variazione di denominazione di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successve modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4 del dereto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, presentata dalla ditta British American Tobacco Italia S.p.A., intesa a variare la denominazione di una marca di sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'nserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.A. e E.T.I. S.p.A.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla citata tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della seguente marca di sigarette è così modificata:

da «Dunhill Lights», a «Dunhill Blue».

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A - sigarette - allegata al decreto diretoriale 18 febbraio 2004 delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti nazionali

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
821 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
821 BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 1,35
821 FULL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
821 WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
821 WHITE	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 1,35
821ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
ALFA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
ALFA BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
BIS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
BIS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
CLUB	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
ESPORTAZIONE LUNGA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
EURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
LIDO	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
LIDO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
LIDO BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
LINDA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
LINDA BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
MS 100'S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 135,00	€ 145,00	€ 2,90
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS BRERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
MS CLASSIC BOX	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
MS CLASSIC BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS CLASSIC SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS CLUB L	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
MS CLUB SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
MS E	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
MS E	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS F	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS F	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS F	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
MS INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 135,00	€ 145,00	€ 2,90
MS INTERNATIONAL 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 135,00	€ 145,00	€ 2,90
MS L	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
MS L	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS L	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS M	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MS M	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
MS M	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
MUNDIAL	Confezione da 50 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 6,75
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125 00	€ 135,00	€ 2,70
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110.00	€ 120,00	€ 2,40
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
SAX AZZURRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
SAX AZZURRA	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 1,30
SAX BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130.00	€ 2,60
SAX BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
SAX BLU	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 120.00	€ 130,00	€ 1,30
SAX SPECIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120 00	€ 130,00	€ 2,60
SAX SPECIAL	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 130,00	€ 2,60
SAX SPECIAL	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 120,00	€ 130 00	€ 1,30
STOP K.S.	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125 00	€ 135,00	€ 2,70
STOP K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
SUPER BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2 40
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2 40
SUPER SENZA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120 00	€ 2,40
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 135,00	€ 145,00	€ 2,90
ZENIT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 135,00	€ 145,00	€ 2,90

Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3.50
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165.00	€ 175,00	€ 3.50
CAPRI	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
CAPRI MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
CAPRI SUPREME	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
CARTIER VENDOME	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 175,00	€ 190,00	€ 3,80
CARTIER VENDOME BLEU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 175,00	€ 190,00	€ 3,80
CORTINA SUPER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
CORTINA SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 180,00	€ 190,00	€ 3,80
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 170,00	€ 180,00	€ 3,60
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 180,00	€ 3,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
HB KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
KENT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
KIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
KIM BLU	Confeziona astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
KIM MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
KIM SUPERSLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
KIM SUPERSLIM CELESTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
PALL MALL AMBER KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 2,80
PALL MALL AZURE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 2,80
PALL MALL AZURE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 2,80
PALL MALL BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 2,80
PALL MALL BLUE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 1,40
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 2,80
PALL MALL RED KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 1,40
PALL MALL RED KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 2,80
PALL MALL WHITE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 140,00	€ 2,80
PEER EXPORT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 170,00	€ 180,00	€ 3,60
PRINCE ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
PRINCE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
ROTHMANS INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 180,00	€ 190,00	€ 3,80
ROTHMANS KS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
ROTHMANS KS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
ROTHMANS L.L. BLU SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
ROTHMANS L.L. SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
ROTHMANS SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
ST. MORITZ MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 180,00	€ 190,00	€ 3,80
WINFIELD 15's	Confezione astuccio da 15 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 2,25
WINFIELD 15's BLUE	Confezione astuccio da 15 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 2,25
WINFIELD 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	€ 132,00	€ 140,00	€ 3,50
WINFIELD 25's BLUE	Confezione astuccio da 25 pezzi	€ 132,00	€ 140,00	€ 3,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 264

04A02131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 3 marzo 2004:

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre 2002, protocollo n. 66717;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01775

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 29 maggio 2003 e 1° ottobre 2003 con i quali la validià dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003 è stata prorogata fino al 21 febbraio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 29 maggio 2003 e 1° ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 febbraio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01776

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino all'11 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01824

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 3 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'orgamsmo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01825

DECRETO 12 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Calcio	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 29
Determinazione degli zuccheri riduttori (defecazione con acetato di piombo)	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 5 p.to 3.2.1
Determinazione del pH	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 24
Determinazione del titolo alcolometrico volumico (metodo densimetrico mediante bilancia idrostatica)	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 3 p.to 5.2
Determinazione dell'acidità totale (titolazione potenziometrica)	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 13 p.to 5.2
Determinazione dell'estratto totale e netto	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 4
Ferro	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 30
Magnesio	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 28
Rame	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 31
Zinco	Reg CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/1990 All. 34

Legenda: Reg CEE = Regolamento CEE GU CEE

04A01968

DECRETO 12 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2001, con il quale il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 All. XA+XB
Composizione degli acidi grassi	Reg CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 All. XA+XB
Determinazione dell'acidità	Reg CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 All. XA+XB
Determinazione numero perossidi	Reg CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 All. XA+XB
Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine	Reg CEE 2568/91 GU CEE L248 05/09/1991 All. XII

Legenda: Reg CEE = Regolamento CEE GU CEE

04A01969

DECRETO 13 febbraio 2004.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina - Soc. coop. a r.l.», in Messina, per la specie tonno rosso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000, per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Visto in particolare l'art. 1, paragrafo 3 del suddetto regolamento n. 2318/2001, in base al quale l'attività di un'organizzazione di produttori, i cui aderenti siano per almeno il 30% produttori svolgenti abitualmente la propria attività in una o più zone diverse da quella in cui si trova il porto di base dei pescherecci gestiti dagli aderenti, è considerata sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui è chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia almeno il 4% della produzione nazionale espressa in tonnellate;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista l'istanza del 30 maggio 2003, indirizzata alla regione Sicilia con la quale l'«Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina - Soc. cooperativa a r.l.», ha chiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori per la specie tonno rosso, ai sensi del regolamento n. 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, art. 1, paragrafo 3;

Visto il parere favorevole in data 23 dicembre 2003 espresso dalla regione Sicilia ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori della suddetta società;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, e del regolamento (CE) n. 2318/2001 art. 1, paragrafo 3, l'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di produttori tonnieri siciliani di Messina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Messina, per la specie tonno rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

04A01770

DECRETO 16 febbraio 2004.

Proroga per la certificazione e commercializzazione delle sementi della varietà di *facelia Stala*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle aniministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2002, con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, la varietà di *facelia* denominata Stala;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003, con il quale la varietà di *facelia* denominata Stala è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 15 gennaio 2004 dalla ditta Poznanska Hodowla Roslin intesa ad ottenere un periodo transitori per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di *facelia Stala;*

Visto l'art. 17-*bis,* quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta Poznanska Hodowla Roslin;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di *facelia* denominata Stala, cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A01916

DECRETO 16 febbraio 2004.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre

1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	D.M. iscrizione o di rinnovo
000382	Loglio perenne	SISU	09/01/01
004751	Girasole	PILOT	03/04/97
004716	Girasole	AMADOR	03/04/97
004715	Girasole	CRISTINA	03/04/97
005092	Girasole	GRANADOR	24/02/98
004071	Girasole	HILMA	06/03/96
004713	Girasole	PAMPA	03/04/97
004718	Girasole	PRIMADOR	03/04/97
003752	Girasole	SUZANNA	20/03/95
005093	Girasole	MABELLE	24/02/98
004717	Girasole	MADRAS	03/04/97
005088	Girasole	MAGUY	24/02/98
005858	Girasole	MALAGA	31/03/99
003846	Girasole	MALIBU	20/03/95
003848	Girasole	MANON	20/03/95
005095	Girasole	MAOUSSE	24/02/98
006225	Girasole	MANDELA	24/02/00
004701	Girasole	MASSON	03/04/97
007150	Girasole	PAKALA	20/02/01
005089	Girasole	MARSAN	24/02/98
004714	Girasole	MAGALI	03/04/97
003847	Girasole	MARTEL	20/03/95
004921	Loglio perenne	LIBIDO	24/02/98
004918	Loglio perenne	LICILIA	24/02/98
004920	Loglio perenne	LIDOLA	24/02/98
004919	Loglio perenne	LIHARRY	24/02/98
004922	Loglio perenne	LIPADUA	24/02/98
004915	Loglio perenne	LIPIC	24/02/98
004916	Loglio perenne	LIPREDO	24/02/98
004917	Loglio perenne	LIROMA	24/02/98
004923	Festuca arundinacea	RENEGADE	24/02/98
005416	Colza	LICEO	04/02/99
004892	Colza	LIRATUN	23/12/97
004891	Colza	LIPTON	23/12/97
006620	Girasole	ALIBI RM	20/02/01
006621	Girasole	SARDA RM	20/02/01
004914	Loglio perenne	WIZARD	24/02/98
000323	Erba mazzolina, dattile	JESPER	09/01/01

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A01917

DECRETO 17 febbraio 2004.

Integrazione al decreto direttoriale 11 novembre 2002, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina superiore».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 novembre 2002, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, in cui è stata prevista la sottozona «Maroggia»;

Visto l'art. 24, comma 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, che esclude la possibilità di impiego di un nome geografico per designare marchi in presenza dell'utilizzazione dello stesso per una denominazione di origine;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini Valtellina, in data 17 dicembre 2003 su istanza del Consorzio Produttori del Vino Maroggia, relativa alla possibilità di smaltire il prodotto designato quale «Valtellina Superiore» e recante in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia», proveniente dalla vendemmia 2001;

Vista la nota della regione Lombardia del 23 dicembre 2003 n. 1079/03Pcn, che esprime il proprio nulla osta circa la richiesta sopra citata, finalizzata allo smaltimento del prodotto della vendemmia 2001 recante in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia»;

Visto che nel decreto 11 novembre 2002 di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, in cui è stata inserita la sottozona «Maroggia», non è stata prevista la possibilità di procedere allo smaltimento del prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 recante in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia», in quanto dello stesso si è venuti a conoscenza in data 17 dicembre 2003;

Decreta:

All'art. 4 del decreto 11 novembre 2002 di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», è aggiunto il seguente art. 5:

Art. 5.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998, ottenuti dalla vendemmia 2001, recanti in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia», che alla pubblicazione del presente decreto trovansi già confezionati in bottiglie della capacità di litri 0,750, è concesso un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001, purché documentabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01772

DECRETO 17 febbraio 2004.

Proroga di certificazione e commercializzazione di alcune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1992 con il quale sono stati iscritti, nel registro delle varietà di specie agrarie, le varietà di: erba mazzolina (dattile) Brenta, di *festuca arundinacea Astico*, erba medica Mede e loglio perenne Joy;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 con il quale le varietà di: erba mazzolina (dattile) Brenta, *festuca arundinacea Astico*, erba medica Mede e loglio perenne Joy sono state cancellate dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 11 novembre 2003 dalla ditta Sementi Miatello intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di: erba mazzolina (dattile) Brenta, *festuca arundinacea Astico*, erba medica Mede e loglio perenne Joy;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta Sementi Miatello;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di: erba mazzolina (dattile) Brenta, *festuca arundinacea Astico*, erba medica Mede e loglio perenne Joy, cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A01915

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 febbraio 2004.

Accreditamento delle associazioni di categoria, operanti nei settori autoscuole e consulenza automobilistica, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto misteriale 19 maggio 2003, recante «Criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, operanti nel settore autoscuole e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale citato, che individua i requisiti che le associazioni di categoria degli esercenti attività di autoscuola e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono possedere al fine dell'accreditamento presso il Dipartimento trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici quale associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale citato, che individua i documenti che le associazioni di cui in premessa devono produrre a corredo dell'istanza di accreditamento;

Viste le istanze prot. n. 4640/P, del 30 luglio 2003 e quella del 26 settembre 2003, con le quali rispettivamente il presidente e legale rappresentante dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica di seguito denominata U.N.A.S.C.A., con sede nazionale in Roma, piazza Marconi n. 25 e il legale rappresentante della Confederazione titolari autoscuole e agenzie d'Italia di seguito deonominata Confedertaai con sede nazionale in Roma, via Laurentina n. 569, hanno chiesto l'accreditamento delle associazioni stesse quali maggiormente rappresentative a livello nazionale sia per il settore autoscuole che per quello di consulenza automobilistica;

Visti i documenti allegati e in particolare:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo dell'associazione;

b) copia autenticata dello statuto vigente, i cui contenuti sanciscono un ordinamento interno a base democratica;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dai legali rappresentanti dell'UNASCA e della Confedertaai ed i relativi allegati, contenenti l'elenco nominativo degli iscritti, l'articolazione territoriale delle sedi con relativo indirizzo, i nominativi dei segretari provinciali;

d) relazioni sull'attività delle associazioni richiedenti, concernente il triennio antecedente la richiesta di accreditamento, dalle quali si evince la particolare valenza sia delle iniziative propriamente associative che di quelle svolte in collaborazione con enti ed organismi istituzionali nazionali ed esteri;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti delle associazioni attestanti che le stesse hanno dipendenti propri;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti delle associazioni relativa all'assenza in capo ai medesimi di condanne passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'associazione;

Effettuati i relativi accertamenti, con riferimento particolare ai contenuti dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 maggio 2003 e constatato, di conseguenza, il possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 2 del decreto ministeriale 19 maggio 2003 e che lo stesso è stato comprovato secondo le previsioni dell'art. 3 del decreto ministeriale citato;

Decreta:

L'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistiche con sede nazionale in Roma, piazza Marconi n. 25 e la Confederazione titolari autoscuole e agenzie d'Italia con sede nazionale in Roma, via Laurentina n. 569, sono accreditate quali associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale sia per il settore autoscuole che per quello di consulenza automobilistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il vice Ministro: TASSONE

04A01998

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'Artigiana società cooperativa sociale a r.l.», in Ivrea e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 agosto 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'Artigiana società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Ivrea (Torino) (codice fiscale 06981680017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, domiciliato in Biella, via Gramsci, n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01875

DECRETO 5 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio edilizio interprovinciale "Casa" soc. coop. a r.l.», in Campi Salentina e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Lecce in data 25 novembre 2003 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La socetà cooperativa «Consorzio edilizio interprovinciale "Casa" soc. coop. a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce) (codice fiscale 00468680756) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, domiciliato in Nardò (Lecce), via T. Tasso n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01876

DECRETO 5 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «PAS - Stampaggi assemblaggi puntature - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «PAS - Stampaggi assemblaggi puntature - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 08102070011) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies*

del codice civile e il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, domiciliato in Biella, via Gramsci n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01877

DECRETO 5 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «A. & C. Soc. Coop. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «A. & C. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 06806220015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pierantonio Stefano Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962, domiciliato in Rivoli (Torino) via Unità d'Italia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01878

DECRETO 5 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola di produzione e lavoro Orchidea S.r.l.», in S. Tammaro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in data 16 ottobre 2003 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa agricola di produzione e lavoro Orchidea S.r.l.», con sede in S. Tammaro (Caserta) (codice fiscale 01709010613) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il prof. Pasquale Menditto, nato a Napoli il 3 giugno 1950, domiciliato in Caserta, via Tescione n. 68, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01879

DECRETO 20 febbraio 2004.

Determinazione, per l'anno 2002, del tasso di rendimento che la CONSAP S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente l'accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 2003 con il quale sono stati determinati i tassi annui di rendimento per l'anno 2001;

Vista la lettera della CONSAP S.p.a. in data 30 settembre 2003 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento e relativo all'anno 2002;

Vista la lettera in data 16 ottobre 2003 con la quale l'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» ha comunicato il rendimento potenziale medio lordo annuo per l'anno 2002;

Vista la nota n. 400059 in data 8 gennaio 2004, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 2002, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobiliare;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della CONSAP S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali,

ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 2002 nella misura del 2,5%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A01983

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 febbraio 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 51.255,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 ottobre 2002 ed in particolare il progetto n. 10493 presentato dalla E.D.P. Electronics Devices Power S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale il predetto progetto n. 10493 presentato dalla E.D.P. Electronics Devices Power S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il programma operativo nazionale «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 10493 presentato dalla E.D.P. Electronics Devices Power S.r.l. nel calcolo dell'intervento non sono state considerate le ulteriori agevolazioni relative alla dimensione dell'azienda, PMI e alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003 relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10493 presentato dalla E.D.P. Electronics Devices Power S.r.l. contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La relativa spesa di euro 51.255,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10493

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10493 del 10/08/2001 Comitato del 07/10/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Valutazione dei vantaggi che si apportano ad un elettrodotto compensandone la distorsione armonica.

  Inizio: 01/01/2002

  Durata Mesi: 10

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  E.D.P. S.R.L. - Elettronics Devices Power
  RENDE (CS)

• Costo Totale ammesso	Euro	341.700,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	341.700,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	341.700,00	0,00	341.700,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	341.700,00	0,00	341.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto *Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10493

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	256.275,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento di capitale sociale, mediante apporto di denaro fresco per almeno 100 Keuro o in alternativa al preventivo versamento di un finanziamento da parte dei soci sempre nella misura minima di 100 keuro e all'impegno da parte dei soci a non richiedere la restituzione dei finanziamento prima dell'ultima erogazione a saldo.

04A01842

DECRETO 10 febbraio 2004.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 1034 del 17 luglio 2002, n. 1425 del 16 ottobre 2002, e n. 1426 del 16 ottobre 2002, con i quali il C.R.F. S.C.p.A - Centro ricerche Fiat pr. n. 6658, l'Aboca S.r.l. pr. n. 1812 e la Mazzoni LB S.p.a. pr. n. 2510, sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione dell'11 novembre 2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

6658 C.R.F. S.C.P.A - Centro ricerche Fiat - Orbassano (Torino):

Architettura elettronica innovativa per organi di carrozzeria e comfort vettura «Architect».

Rispetto a quanto decretato in data: 17 luglio 2002.

Variazione di titolarità: da CRF SCPA - Centro ricerche Fiat e Magneti Marelli SpA a CRF SCPA - Centro ricerche Fiat e IXFIN Magneti Marelli sistemi elettronici Spa;

1812 ABOCA Srl - Fazione Aboca Sansepolcro (Arezzo):

Ricerca e caratterizzazione di estratti di origine vegetale dotati di attività antinfiammatoria e contenenti molecole a struttura flavonoidica.

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002.

Variazione di titolarità: da Aboca di Mercati Valentino & C.S.S. a Aboca di Mercati Valentino & C.S.S. e Aboca SpA;

2510 Mazzoni LB SpA - Busto Arsizio (Varese):

Processo innovativo di saponificazione continua mediante analisi teorica e indagine sperimentale con impianto pilota.

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002.

Riorganizzazione del gruppo proprietario della Mazzoni LB SpA e proroga di due mesi necessari al completamento delle attività di ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A01862

DECRETO 16 febbraio 2004.

Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2003), adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Vista la proposta, trasmessa in data 27 giugno 2003, prot. n. 268, dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione del predetto importo di 175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per 93 Meuro;

Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003, con il quale sono state ripartite le predette risorse assegnate al FAR per l'anno 2003, secondo le ivi indicate finalità;

Visto, in particolare, che il suddetto decreto direttoriale destina una quota pari a 35 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, che, delle suddette risorse, una quota pari a 25 milioni di euro è destinata, ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi nelle seguenti aree tematiche e secondo la seguente ripartizione:

ricerca e sviluppo di tecnologie e metodologie per incubatori, reti di imprese, territori digitali e e-government di prossima generazione 12,5;

ricerca e sviluppo di tecnologie per l'interazione multisensoriale e per l'integrazione dinamica dei servizi per sistemi adattativi 12,5;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al richiamato art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000;

Acquisito in relazione agli interventi così definiti il parere positivo della Commissione di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, recante la: «Ripartizione del Fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)», i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», sono invitati a presentare progetti per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive mirate alla ridefinizione dei processi organizzativi e tecnologici dei distretti industriali nonché dei sistemi di logistica integrata per le reti di Pmi.

Tema 1 - Oggetto della ricerca: realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali.

Possibili risultati attesi:

a) realizzazione di nuove architetture, piattaforme e software per la cooperazione ed integrazione dinamica di servizi innovativi. Sviluppo di metodologie per l'integrazione e la gestione con e-services di servizi adattivi alle specifiche realtà dei distretti/filiera;

b) realizzazione di nuovi modelli di rappresentazione, acquisizione, gestione della conoscenza, con progettazione di sistemi tecnologici di condivisione della conoscenza;

c) piattaforme per l'interazione multicanale e multisensoriale;

d) sviluppo e messa a punto di architetture organizzative di distretti/filiera attraverso l'analisi e la reingegnerizzazione di processi critici utilizzando strumenti ICT avanzati.

Tema 2 - Oggetto della ricerca: sistemi logistici intelligenti per PMI.

Possibili risultati immediati attesi:

a) nuovi modelli e soluzioni ICT per l'integrazione tra reti di PMI e sistema logistico al fine di migliorare la competitività delle imprese;

b) nuove piattaforme di sviluppo software e nuovi sistemi tecnologici basati su e-services adattivi e combinabili per la logistica integrata;

c) nuovi modelli di filiere produttive che sfruttino le potenzialità di tecnologie emergenti.

3. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente comma e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento.

4. Ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attività, la partecipazione, per almeno il 15% del costo delle attività progettuali, di soggetti di cui al precedente art. 1 del presente decreto e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

5. Con riferimento al tema n. 1, ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi l'attività di ricerca ICT, sperimentandola su imprese in cluster o filiera, e la relativa valutazione in termini di funzionalità, facilità di estensione e livelli di servizio.

6. Con riferimento al tema n. 2, ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi l'attività di ricerca ICT, sperimentandola sul sistema logistico, e la relativa valutazione in termini di funzionalità, flessibilità, facilità di estensione e livelli di servizio.

7. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo svi-

luppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

8. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

Art. 3.

1. L'ammontare massimo delle risorse del FAR destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 25 milioni di euro.

2. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 6 milioni di euro, e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare i 9 milioni di euro.

Art. 4.

1. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

2. Le attività di formazione, di cui al punto 4 dell'art. 2, devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

Art. 5.

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. La valutazione e selezione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti elementi:

a) grado di rispondenza del progetto all'oggetto della ricerca dello specifico tema;

b) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca;

c) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese ICT, delle imprese e degli operatori specializzati utilizzatori delle applicazioni/piattaforme oggetto della ricerca, delle strutture universitarie e di ricerca;

d) effetto di incentivazione prodotto dall'agevolazione, ai sensi del punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (solo per progetti presentati da grandi imprese);

e) novità e originalità dei prodotti sviluppati e delle conoscenze acquisibili per i settori strategici interessati;

f) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo, che accrescano la competitività delle imprese direttamente e indirettamente coinvolte;

g) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse;

h) attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente;

i) congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto.

3. Costituiscono titolo di valutazione preferenziale ai fini della selezione:

il perseguimento del più ampio numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto;

la trasferibilità delle conoscenze sviluppate verso possibili risultati attesi in altre tematiche di ricerca;

il ricorso all'impiego di conoscenze multidisciplinari nel campo delle nuove tecnologie per attività di impresa e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, applicazioni della biologia avanzata;

la potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità;

la capacità del progetto a generare o potenziare centri di eccellenza e/o di competenza.

4. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

1. Il progetto deve essere redatto secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e disponibili anche sul sito web del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'indirizzo: www.miur.it

2. Il progetto, composto da un originale più quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato recante all'esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura «Bando FAR Articolo 56» e deve essere presentato esclusivamente a mezzo raccomandata postale indirizzata a: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta forma-

zione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. Il progetto deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 21 aprile 2004 e, ai fini del rispetto del termine suddetto, farà fede il timbro e la data apposti dall'ufficio postale accettante.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 7.

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 16 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A01821

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 novembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche: passante autostradale di Mestre (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 80/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Passante di Mestre» per il quale indica un costo complessivo di 1.962,536 Meuro, con l'annotazione che le previsioni di spesa nel triennio 2002-2004, che vengono riportate unitariamente per il Passante e per l'asse autostradale medio padano Brescia-Milano, sono inserite a titolo cautelativo, trattandosi d'intervento «per il quale si prevede possa verificarsi il ricorso alla legge obiettivo solo per le procedure»;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2003, S.O.), con la quale questo Comitato, sciogliendo la riserva sottesa nell'annotazione di cui sopra, ha riconosciuto l'imputabilità, a carico delle risorse destinate all'attuazione della «legge obiettivo» dell'onere di realizzazione dell'opera, per la parte non sostenuta dalle tre Società autostradali cui era previsto di affidare l'opera medesima in concessione di costruzione e gestione, ed ha stabilito al riguardo il limite di 113,4 Meuro a fronte di un costo complessivo allora quantificato in 700 Meuro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia e vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, n. 3273 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2003), con cui è stato nominato il Commissario delegato per la predetta emergenza, con il compito di provvedere alla sollecita realizzazione delle opere relative al Passante;

Visto il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera n. 121/2001, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura il «Passante di Mestre»;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali è incluso, nell'ambito della voce «asse autostradale medio padano Brescia-Milano Passante di Mestre», il Passante stesso;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 27 ottobre 2003, n. 519, integrata con successiva del 6 novembre 2003, n. 561, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sul «Passante autostradale di Mestre», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con raccomandazioni e prescrizioni, e l'assegnazione di 113,4 Meuro a valere sulle risorse dell'art 13 della legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'intervento è ricompreso nell'accordo quadro stipulato tra Governo e regione Veneto il 1° agosto 1997 per risolvere i principali problemi stradali e ferroviari di interesse nazionale in quella regione, accordo cui è allegato — tra l'altro — un protocollo d'intesa per la realizzazione del passante di Mestre tra Mira e Quarto d'Altino;

Considerato che l'opera figura inclusa anche nell'accordo quadro stipulato il 9 agosto 2001 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Veneto per le infrastrutture che interessano il territorio regionale, accordo che ha individuato — tra l'altro — gli interventi rientranti nel Corridoio V che ricadono nell'area centrale veneta;

Considerato che l'opera è altresì compresa nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio veneto;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione della variante autostradale di Mestre, tra le località Pianiga/Mirano sul segmento dell'A4 Venezia-Padova e Quarto d'Altino sul segmento dell'A4 Venezia-Trieste, per uno sviluppo complessivo di circa 32,3 km e nel riordino del sistema della viabilità ordinaria in funzione della nuova arteria, che si interconnette con la citata autostrada A4 in corrispondenza — rispettivamente — con la barriera di Venezia Ovest e con quella di Venezia Est, nonché con l'autostrada A/27;

che il contesto di riferimento territoriale in cui si pone il Passante è l'ambito d'interscambio dei corridoi plurimodali Barcellona-Kiev ed Adriatico;

che il suddetto intervento, che costituisce un lotto unico, consegue l'obiettivo di separare i flussi di traffico di attraversamento della città di Mestre da quelli afferenti il sistema urbano Mestre-Venezia, rendendo disponibile un itinerario autostradale alternativo all'attuale tangenziale di Mestre — che, per dimensioni e caratteristiche, risulta del tutto insufficiente — ed appare funzionale all'intero sistema insediativo veneto ed in particolare all'area Padova-Treviso-Venezia;

che il progetto preliminare che viene sottoposto a questo Comitato rappresenta l'aggiornamento, predisposto a cura delle società concessionarie delle autostrade interconnesse con la nuova opera, del progetto preliminare redatto nel 1998 dalla regione Veneto;

che il suddetto progetto preliminare aggiornato, sul quale l'A.N.A.S. si è pronunziata positivamente il 6 febbraio 2003, è stato trasmesso dal Commissario delegato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli altri organismi interessati il 16 aprile 2003, corredato dallo Studio di impatto ambientale (SIA);

che la regione Veneto — sentite le province di Treviso e Venezia ed i comuni interessati — con delibera di giunta n. 2912 del 3 ottobre 2003, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni sulla progettazione preliminare anche ai fini della localizzazione urbanistica; parere confermato con successiva nota del 14 ottobre 2003 dal presidente della regione con lettera

indirizzata al Commissario delegato e con la quale si prende atto di adeguamenti nel frattempo effettuati dal Commissario stesso;

che, anche a seguito dell'attivazione della procedura di valutazione ambientale prevista dall'art. 18 del menzionato decreto legislativo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 9 ottobre 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 21 luglio 2003;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle osservazioni come sopra espresse;

sotto l'aspetto attuativo:

che soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato nell'A.N.A.S. S.p.a.; ma che, ai sensi dell'ordinanza n. 3273 del 19 marzo 2003 citata nelle premesse, le relative funzioni sono state trasferite *pro-tempore* al Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale di Mestre e che, al termine dello stato di emergenza dichiarato con la predetta ordinanza, la funzione stessa tornerà in capo all'A.N.A.S.;

che, a seguito di recenti determinazioni degli organismi comunitari, le società autostradali alle quali si prevedeva di affidare anche la realizzazione dell'opera potranno essere concessionarie della sola gestione della medesima e che viene ad essere conseguentemente modificato lo schema attuativo delineato nella delibera n. 92/2002;

che è in corso di espletamento la procedura di affidamento a contraente generale, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190/2002, a seguito di gara ad evidenza pubblica bandita dal Commissario delegato il 4 agosto 2003 nelle more del perfezionamento degli atti successivi;

che i lavori dovrebbero essere realizzati tra il 2004 e il 2008;

sotto l'aspetto finanziario:

che nel corso del 2003 è stato effettuato apposito studio sulla «valutazione della domanda del Passante», assumendo quale punto di partenza lo scenario territoriale all'anno 2008 allorché saranno completati il Passante stesso ed altre opere attualmente in fase di genesi e che vengono rappresentate varie ipotesi di sviluppo del traffico dal suddetto anno 2008 al 2020 a seconda del diverso tasso di crescita considerato;

che si dà per presupposta l'adozione di tariffe, per il passante e per la tangenziale di Mestre, pari a quelle attuali e indifferenziate, anche se non viene esposto il quadro economico di introiti e costi in relazione alle diverse ipotesi di sviluppo del traffico di cui sopra;

che il costo complessivo dell'intervento, indicato nella citata delibera n. 92/2002 in 700 Meuro, è quantificato in 750 Meuro, di cui 573,71 per opere in appalto (ivi incluse le opere di mitigazione ambientale per 14,11 Meuro e le opere complementari dell'area di servizio e della viabilità complementare per 103,95 Meuro) e 176,29 per somme a disposizione;

che viene richiesto un contributo statale di 113,4 Meuro a carico dell'art. 13 della legge n. 166/2002;

che il costo residuo di 636,6 Meuro sarà sostenuto, a compimento dell'opera, dalle società concessionarie della gestione e sarà anticipato, nella fase di costruzione, dall'A.N.A.S. S.p.a. mediante un mutuo da stipulare con Infrastrutture S.p.a., senza oneri a carico dell'A.N.A.S. medesima, in quanto negli atti aggiuntivi da stipulare con le società concessionarie della gestione sarà previsto uno specifico impegno di queste ultime ad accollarsi — a partire dal 2011, vale a dire ad esercizio avviato — il rimborso del capitale e gli interessi capitalizzati sino alla medesima data;

che il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha autorizzato il presidente della società a contrarre il suddetto mutuo con Infrastrutture S.p.a.;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del Passante di Mestre trasmesso dal Commissario delegato al predetto Ministero in data 16 aprile 2003 ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 750 Meuro, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, nella parte I^{a} e sono suddivise tra prescrizioni da attuare «prima della fase progettuale definitiva», prescrizioni da attuare in sede di progettazione definitiva e prescrizioni da attuare nella fase di cantiere. Le raccomandazioni formulate su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2^{a} parte del citato allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.

2. *Concessione contributo.*

2.1. All'intervento è assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 113,4 Meuro. Detto importo, da imputarsi all'anno 2003, rappresenta

comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

L'onere relativo viene imputato sul secondo limite d'impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 10,307 Meuro.

2.2. Il soggetto aggiudicatore è individuato nell'A.N.A.S. S.p.a., ma *pro-tempore* le relative funzioni sono esercitate dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale di Mestre, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri più volte richiamata.

2.3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei poteri di azionista di Infrastrutture S.p.a., valuterà l'operazione finanziaria di cui al penultimo alinea delle prese d'atto con detta società: il soggetto aggiudicatore, ove necessario, provvederà ad indicare forme sostitutive e/o integrative di copertura del costo che non comportino oneri aggiuntivi a carico dello Stato e dell'A.N.A.S. S.p.a.

2.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuoverà la stipula di atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra A.N.A.S. S.p.a. e le tre società concessionarie delle autostrade che si interconnettono con il Passante di Mestre: detti atti, corredati da piani finanziari aggiornati, prevederanno la sola gestione dell'opera e conterranno l'impegno delle società stesse di cui al richiamato penultimo capoverso delle prese d'atto. I suddetti atti aggiuntivi saranno approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora, in sede di redazione dei piani finanziari, il contributo concesso con la presente delibera risulti eccedente rispetto al fabbisogno, questo Comitato si riserva di rideterminarne l'entità ai fini della conseguente parziale restituzione da parte del soggetto aggiudicatore.

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Passante autostradale di Mestre» approvato con la presente delibera.

3.2. Il citato Ministero darà attuazione al punto 2.1 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale in data 20 marzo 2003, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

3.3. In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, a quanto specificato nel menzionato allegato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede, nonché al rispetto delle altre indicazioni di cui all'allegato stesso. In particolare il predetto Ministero si assicurerà che la Commissione speciale VIA, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 190/2002, abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma. Il progetto definitivo verrà sottoposto all'approvazione di questo Comitato in base al disposto dell'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 190/2002, salvo che vengano nel frattempo prorogati lo stato di emergenza di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003 e l'incarico al Commissario delegato: in tal caso il citato Ministero riferirà a questo Comitato sul prosieguo della pratica. Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato.

Roma, 7 novembre 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 203

ALLEGATO

PRESCRIZIONI

PARTE 1ª - PRESCRIZIONI.

Prima della fase progettuale definitiva dell'opera si dovrà procedere, con oneri complessivi a carico del proponente e Direzione scientifica affidata alla Soprintendenza archeologica del Veneto, a:

esecuzione di specifica ricerca storico archivistica sull'area;

estenzione di relazione da analisi aerofotointerpretativa o da satellite per ricostruzione del quadro ecosistemico e paleogeografico;

esecuzione di campagna di carotaggi continui indisturbati mirati ad interare i dati archeologici dell'area e i dati paleografici (numero e lunghezza delle carote da concordare con la Soprintendenza);

assistenza archeologica specialistica alle opere anche di movimento di terra con onere complessivo delle indagini e dell'assistenza a carico del proponente l'opera e Direzione scientifica a carico della Soprintendenza.

Il progetto definitivo deve:

prevedere lo spostamento del tracciato rispetto alla Villa Fapanni Combi così come da elaborati riportati nello studio di impatto ambientale da parte dell'ente proponente con la denominazione «Variante Villa Combi» al punto 1.8.5;

prevedere, in corrispondenza del Cancello monumentale di Villa Rigamonti in loc. Campocroce, lo spostamento del tracciato consistente in una traslazione di alcuni metri dei pilastri del viadotto, affinché sia garantita la percezione scenografica ed il cono prospettico del viale della Villa;

prevedere la delocalizzazione dell'area di servizio presso lo Scolo Serva in comune di Preganziol in una parte del territorio meno caratterizzato paesaggisticamente, quale potrebbe essere quello compreso tra l'attraversamento della A27 e l'innesto con la A4, evitando in tal senso la prevista demolizione di un edificio rurale di epoca facente parte di una grande tenuta agricola già proprietà Marcello;

prevedere, per quanto concerne l'attraversamento di Vetrego un prolungamento nel tratto in sottopasso in modo che il centro abitato risulti maggiormente protetto;

prevedere, riguardo all'edicola votiva posta in località CREA, uno smontaggio ed un ricollocamento nelle immediate vicinanze;

prevedere per il tratto del passante di attraversamento dello Scolo Lusore in cui il tracciato della nuova opera passa a non più di 70 metri dall'area di Forte Tron, area soggetta a vincolo monumentale con declaratoria del 18 maggio 1988, soluzioni alternative di allontanamento del tracciato dall'area vincolata, nonché definire in fase definitiva di progetto le opere di mitigazione;

sviluppare gli interventi di carattere generale e locale indicati nello studio di impatto ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione tenendo conto delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti di rilievo eventualmente presenti sul territorio;

stralciare la realizzazione della bretella «Raccordo stradale Casella di Spinea - s.s. 309 Romea»;

subordinare al completamento degli archi principali della rete stradale nell'area la dismissione dell'attuale casello di Venezia-Mestre, con la liberalizzazione del traffico sul tratto autostradale (compreso tra i caselli Dolo e Venezia-Mestre), al fine di evitare che le infrastrutture esistenti continuino a svolgere funzioni di attraversamento;

prevedere in corrispondenza dei caselli aree di parcheggio anche per mezzi pubblici idoneamente attrezzate con un numero di posti macchina non inferiore a 200 per le stazioni sulla A4 e non inferiore a 100 sulle altre;

dettagliare la cantierizzazione:

specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;

analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri ed individuando, oltre ai livelli di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei ricettori sensibili siti nell'intorno dello stesso, valutando inoltre la presenza delle componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive (Allegato *A* del decreto ministeriale 16 marzo 1998) qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fisse e verificando nei ricettori sensibili più vicini al cantiere il rispetto dei limiti differenziali;

descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, la provenienza del materiale, le modalità di realizzazione dei rilevati e degli scavi (trincee e gallerie), l'invio a discarica (movimenti terra);

individuando i consumi idrici nella fase di cantiere, predisponendo un piano di approvvigionamento idrico che indichi le relative fonti e che sia compatibile con le risorse disponibili;

specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere:

prevedendo un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da olii, carburanti e altri inquinanti dai cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento come le neccessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale;

specificando le aree destinate al deposito temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;

approfondire lo studio degli effetti diretti ed indiretti dell'opera autostradale (comprese le opere complementari e quelle per il drenaggio e la sicurezza idraulica della stessa autostrada) sull'intero sistema idrografico e di bonifica dei bacini e sottobacini attraversati (compresi sia l'intera estensione della rete principale verso valle sia il sistema minore di drenaggi di bonifica e della rete consortile secondaria e terziaria) e verificare l'uso di innovativi criteri di rinaturazione dei corsi d'acqua e di ricostituzione di zone umide con funzione di ecosistemi filtro e di laminazione delle piene;

armonizzarsi con le indicazioni e le prescrizioni che potranno derivare dalla definizione del Piano di Bacino della Laguna Veneta;

assicurare la continuità del deflusso delle acque di superficie della rete minore e sotterranee, laddove attraversano il sedime autostradale, con manufatti o con la formazione di corpi drenanti, costituiti da materiale inerte, disposti lungo l'asse originario;

in corrispondenza del pSIC «ex Cave di Villetta Salzano» traslare, per quanto possibile, il tracciato verso Sud-Est, avvicinandolo al confine del comune di Martellago, limitando l'interferenza con il sito stesso all'area più marginale e garantendo la continuità ecologica degli habitat; recuperare inoltre un'area di habitat pari a quella eventualmente sottratta od alterata e realizzare le misure compensative (corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua Rio Storto e fiume Marzenego) individuate nel documento Relazione di incidenza;

assicurare corridoi protetti di attraversamento per la fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati;

prevedere la realizzazione di una sistemazione a verde delle aree di pertinenza del passante, esterne alla piattaforma stradale, con finalità di filtro e di mitigazione visiva dell'opera; il rapporto tra area verde (comprensiva delle fasce tampone boscate, aree reliquate, ecc.) e superficie asfaltata non dovrà essere inferiore al 25%;

adottare per i caselli, invece della tipologia di svincolo a «trombetta», una configurazione con svincolo a «diamante» terminante su rotatoria; dotare l'infrastruttura delle predisposizioni per una futura implementazione del sistema «multiliner»;

prevedere un impianto di controllo delle condizioni di visibilità, con dispositivi ad alta tecnologia e con attivazione automatica in caso di riduzione della visibilità;

approfondire lo studio del rumore e delle vibrazioni emessi dal traffico (nell'infrastruttura e nella viabilità locale) in fase di esercizio, verificando i livelli che potranno prodursi nei ricettori sensibili nelle condizioni più critiche ed adottando tutte le misure per evitare il superamento dei valori previsti dalla normativa vigente;

laddove il tracciato, per prossimità alle abitazioni o a siti ambientalmente sensibili, determini la necessità di contenere l'impatto acustico mediante barriere fono-assorbenti, prevedere barriere acustiche dotate di opportune opere a verde di mascheramento delle strutture al fine di mitigare ulteriormente l'impatto visivo; in zone di rilevante valenza paesaggistica dovrà essere prevista la realizzazione di barriere con tecniche e materiali che abbiano un elevato effetto mimetico come strutture in legno o strutture atte ad ospitare essenze arbustive, ovvero, dossi alberati ed inerbati ecc.;

prevedere il maggior numero e la più ampia estensione possibile di barriere alberate, lungo tutto il tracciato autostradale, in modo da realizzare, oltre che una mitigazione, anche una compensazione ambientale; prevedere inoltre l'inserimento di barriere, soprattutto di tipo vegetale, con funzione di filtro alla ricaduta di inquinanti con particolare riguardo a quelle aree dove vi potrebbe essere un danno alla qualità della produzione agricola di pregio;

per quanto riguarda la valutazione degli effetti nell'atmosfera (prodotti dal traffico nell'infrastruttura e nella viabilità locale), approfondire l'analisi del fenomeno (con l'applicazione di modelli diffusivi e meteorologici a scala regionale, che tengano conto, tra l'altro, delle serie storiche delle banche dati esistenti, delle turbolenze causate dalle barriere e del regime dei venti), e tenere sotto controllo i picchi di inquinamento, adottando tutte le misure per evitare il superamento dei valori previsti dalla normativa vigente;

approfondire lo studio della diffusione di NO2, riferendosi in particolare ai ricettori sensibili che vanno opportunamente individuati e localizzati;

prevedere sovrappassi e sottopassi (con altezza fino a m 5 ove è necessario consentire il transito di mezzi agricoli) o studiare microvarianti al tracciato in grado di mantenere il collegamento tra aree agricole, già funzionalmente connesse, tra infrastrutture (strade, canali di irrigazione) e tra centri abitati a carattere rurale;

includere la redazione di una cartografia aggiornata in scala adeguata e di fascia larga che consenta di evidenziare edifici in costruzione o recentemente edificati ed i relativi impatti ambientali, e tale da consentire la valutazione puntuale di tutti i recettori sensibili per quanto riguarda gli impatti vibrazionale, acustico e atmosferico;

in relazione alla criticità della botte a sifone, tramite la quale il Canale Lusore sottopassa il Taglio di Mira, prendere in considerazione l'alternativa progettuale specificata nelle successive raccomandazioni; qualora questa alternativa non fosse realizzabile, valutare attentamente il dimensionamento della botte al fine di evitare che le maggiori portate, che possono transitare lungo il fiume stesso, siano incompatibili con la sicurezza idraulica della porzione del fiume posta più a valle; tenere conto che, prima di procedere alla realizzazione degli interventi di natura idraulica della porzione del fiume posta più a valle; dovrà essere effettuata la bonifica ambientale del tratto terminale del Canale Lusore;

prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendone eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.);

tenere conto dell'eventualità che il finanziamento dell'Unione europea per la creazione di un bosco sui due lati della nuova infrastruttura non venga concesso, studiando e proponendo alle amministrazioni competenti delle ipotesi di finanziamento alternative;

verificare la presenza di resti dell'agro centuriato romano e tener conto dei vincoli paesaggistici, ambientali, archeologici ed urbanistici;

predisporre un progetto di monitoraggio ambientale, secondo le Linee guida predisposte dalla Commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello studio di impatto ambientale e sue successive integrazioni;

prevedere, per quanto riguarda lo svincolo posto al confine fra i comuni di Venezia e Marcon, sull'attuale A4, una diversa configurazione geometrica, anche al fine di rendere più funzionale l'opera in relazione alla destinazione urbanistica delle aree circostanti;

prevedere un allungamento del tratto in galleria artificiale in corrispondenza della s.p. n. 39 in località Cappella in comune di Scorzè (Venezia), per circa 100 metri per lato e, pertanto circa 200 metri complessivi;

Nella fase di cantiere si deve:

garantire il più possibile l'efficienza della viabilità locale già in fase di cantiere;

anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione dell'infrastruttura, ove queste non interferiscano con le attività di cantiere;

utilizzare dei mezzi di cantiere omologati che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico ed adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti.

Deve inoltre predisporsi quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/200l).

PARTE 2 - RACCOMANDAZIONI.

Si raccomanda:

a) che il progetto definitivo valuti varianti locali per verificare situazioni di criticità puntuale, e in particolare:

considerata la notevole profondità del sifone dello scolo Lusore e la concomitante altezza del rilevato necessario per superare il canale taglio, si esamini l'opportunità di abbassare la livelletta in corrispondenza dei due corsi d'acqua in maniera da eliminare la necessità del sifone stesso; la tratta stradale tra i due canali non dovrà necessariamente essere in galleria artificiale;

allungare il lato Nord della galleria artificiale di Vetrego per minimizzare gli impatti visuali;

nella stessa tratta si verifichi l'opportunità di spostare il tracciato verso Nord, aumentandone la flessuosità, per realizzare un attraversamento ortogonale del canale Taglio;

b) di assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, dopo la consegna dei lavori, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al regolamento CE 761/2001 (EMAS);

c) che il progetto definitivo, relativamente agli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, adotti le migliori tecniche disponibili per assicurare sempre l'ottimizzazione degli interventi di recupero delle aree di cantiere;

d) che siano approfonditi, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, gli aspeni estetici dei manufatti (riducendo ove possibile le dimensioni, studiando le sagome, i colori, i materiali, ecc.) e vengano adeguatamente studiate le modalità del loro inserimento nel paesaggio, in particolare:

nel progettare le barriere antirumore, tenendo conto che il paesaggio della pianura veneta (per le condizioni di ampia intervisibilità, che la sua morfologia in alcuni casi consente, e per la presenza di edifici e di complessi di edifici) presenta spesso un valore storico-ambientale diffuso:

per il migliore inserimento paesaggistico delle opere d'arte, realizzare una progettazione integrata paesaggistico-architettonica (rilevati, trincee, viadotti, ecc.) tale da permettere il miglior inserimento dell'opera nel paesaggio e mitigarne di conseguenza l'effetto di cesura-territoriale;

prestare particolare cura alle forme ed alle superfici di pile e spalle ed alla loro naturazione (piantumazioni, mascheramenti);

prevedere che le opere di sostegno siano a finitura simile a quelle tradizionali;

e) in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, siano verificate le interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole ai fine di salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità;

f) le attività di progettazione e di gestione delle opere idrauliche vengano svolte in stretto collegamento con i consorzi di bonifica;

g) venga mitigata l'eventuale interferenza visuale con edifici e siti di interesse storico-ambientale;

h) venga studiata la possibilità di allungare il tratto di copertura della trincea in corrispondenza della strada Moglianese in località Cappella di Scorzè;

i) sia verificata la possibilità di un'apertura anticipata all'esercizio del tratto ad Est compreso tra la A27 e l'A4 (Venezia-Trieste), per agevolare i traffici soprattutto turistici.

04A01967

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 173/04 del 4 febbraio 2004 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha richiesto l'irregolare funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 28 gennaio 2004 dalle ore 10,30 alle ore 13 «per assemblea sindacale del personale»;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato il giorno 28 gennaio 2004 dalle ore 10,30 alle ore 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A01965

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Viterbo per i giorni 19, 22 e 23 gennaio 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Viterbo con nota n. 225 del 23 gennaio 2004 ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel suddetto giorno a causa dalla partecipazione della quasi totalità del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali. Le assemblee si sono protratte fino all'orario di chiusura degli sportelli non consentendo così ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari in scadenza.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A02087

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 6497 del 16 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Parma, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento delle attività di pubblicità immobiliare il giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione totale del personale allo sciopero nazionale indetto da tutte le organizzazioni sindacali il 16 gennaio 2004, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 84/04 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Parma;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Parma per l'intera giornata del 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A02007

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 585 del 20 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento delle attività catastali e di pubblicità immobiliare il giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione totale del personale allo sciopero nazio-

nale indetto da tutte le organizzazioni sindacali il 16 gennaio 2004, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 76/04 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna per l'intera giornata del 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A02008

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 238 del 16 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento delle attività catastali, relative all'accettazione Docfa, Pregeo, volture e Docte il 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero del giorno 16 gennaio 2004, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 77/04 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza per l'intera giornata del 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A02009

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6, commi 9 ed 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 73 dello statuto d'Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 13 novembre 2003, con cui è stata approvata la modifica dell'art. 18, comma 1, dello statuto d'Ateneo (attività mediche ed assistenziali);

Vista la nota prot. n. 93 del 20 gennaio 2004 del M.I.U.R. - Dipartimento per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 18, comma 1, dello statuto d'Ateneo;

Decreta:

È modificato l'art. 18, comma 1, dello statuto dell'Università degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo:

«Art. 18.

Attività mediche ed assistenziali

1. L'Università definisce attraverso apposite norme regolamentari l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca ed assistenziali prestati nelle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, per le Scuole di Specializzazione che svolgono attività medico-assistenziale, il Direttore può essere rieletto anche dopo il secondo mandato consecutivo.».

Perugia, 3 febbraio 2004

p. *Il rettore:* TORTI

04A01826

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 2004.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 10 settembre 2003, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ricercatore universitario di una unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 14 gennaio 2004;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A*, di cui all'art. 47 «organici», titolo IV «professori e ricercatori» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di una unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" ... n. 493».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 gennaio 2004

Il rettore: ORNAGHI

04A01874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Avviso relativo alle attività negoziali poste in essere nell'ambito della Conferenza Intergovernativa (CIG)

Si rende noto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 datata 12 settembre 2003 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2003 - che il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto all'acquisizione di beni e servizi di seguito elencati per l'organizzazione della Conferenza Intergovernativa (CIG) svoltasi a Roma il 4 ottobre 2003.

ALLEGATO

Nr.	Denominazione Impresa	Oggetto della fornitura	Importo della fornitura	Protocollo lettera ordinazione	Data
1	ACEA LUCE S.p.A.	Noleggio con installazione di impianti Tv circuito chiuso e di un sistema di telefonia mobile in ponte radio "Dect"	53.561,00	DPC/CIG/0208	1-ott-03
2	AFTER srl	Servizio di accreditamento delegazioni stampa e servizi	188.480,00	DPC/CIG/0197	1-ott-03
3	ANEMONE Dino & C. S.n.c.	Lavori di riqualificazione del Palazzo dei Congressi, del Palazzo della Civiltà del Lavoro e del Salone delle Fontane	4.058.632,14	DPC/CIG/0213	1-ott-03
4	ATAC S.p.A.	Noleggio di autobus navette per giornalisti	1.776,48	DPC/CIG/0211	1-ott-03
5	CIET S.p.A.	Interventi di recupero ambientale e territoriale e realizzazione dell'illuminazione esterna provvisoria al Palazzo dei Congressi in Roma	1.018.057,00	DPC/CIG/0201 DPC/CIG/0301	1-ott-03 4-ott-03
6	EUROSCENA S.r.l.	Allestimenti scenografici Palazzo dei Congressi in Roma	3.996.102,50	DPC/CIG/0196	1-ott-03
7	EUROSERVIZI ECOLOGICI S.r.l.	Bagni chimici	1.782,00	DPC/CIG/0194	1-ott-03
8	EUROSISTEMI S.r.l.	Noleggio apparati per il controllo accessi	84.265,00	DPC/CIG/0203 DPC/CIG/0295	1-ott-03 4-ott-03
9	DI BERARDINO AUTONOLEGGIO	Noleggio vetture con conducente	19.764,00	DPC/CIG/0244	2-ott-03
10	FORCING S.r.l.	Pennoni portabandiera	68.705,00	DPC/CIG/0010	11-set-03
11	FRAU STORE S.r.l.	Poltrone	59.662,63	DPC/CIG/0246	2-ott-03
12	JUMBO GRANDI EVENTI S.r.l.	Servizio trasporti con autista	100.042,00	DPC/CIG/0238	1-ott-03
13	LLOYD ADRIATICO S.p.A.	Assicurazione in favore del personale impiegato dal Dipartimento	1.110,99	DPC/CIG/0270	3-ott-03
14	LIMELITE S.r.l.	Esecuzione di lavori di riqualificazione del Palazzo dei Congressi, del Palazzo della Civiltà Italiana e del Salone delle Fontane in Roma	2.113.999,00	DPC/CIG/0215 DPC/CIG/0276	1-ott-03 3-ott-03
15	Roberto MALFATTO Progetti S.r.l.	Progettazione, direzione e allestimento dei lavori da realizzare al Palazzo dei Congressi, al Palazzo delle Fontane, al Palazzo della Civiltà Italiana ed al Palalottomatica in Roma	45.000,00	DPC/CIG/0216	1-ott-03
16	MANNELLI COSTRUZIONI S.r.l.	Esecuzione di lavori di restauro in Piazza G. Marconi ed all'Obelisco di A. DAZZI in Roma	6.707,00	DPC/CIG/0204	1-ott-03
17	MERISERVICE S.r.l.	Acquisto vestiario	57.236,60	DPC/CIG/0068	19-set-03

Nr.	Denominazione Impresa	Oggetto della fornitura	Importo della fornitura	Protocollo lettera ordinazione	Data
18	MIB S.r.l.	Bandierine per autovettore	1.920,00	DPC/CIG/0195	1-ott-03
19	MUSEOVIVO S.r.l.	Penne stilografiche	31.280,00	DPC/CIG/0299	4-ott-03
20	NET.COM. S.r.l.	Materiale informatico hardware e software	13.320,90	DPC/CIG/0202	1-ott-03
21	NON SOLO MEDIA S.r.l.	Teli per Obelisco	31.600,00	DPC/CIG/0191 DPC/CIG/0239 DPC/CIG/0271	1-ott-03 1-ott-03 3-ott-03
22	OUTLINE EXPO S.r.l.	Allestimento Sale del Palazzo dei Congressi in Roma	675.608,00	DPC/CIG/0210 DPC/CIG/0302	1- ott-03 4-ott-03
23	PALOMBINI EUR S.r.l.	Servizio di catering	333.000,00	DPC/CIG/0192 DPC/CIG/0265	1-ott-03 3-ott-03
24	PINEIDER S.p.A.	Gadget presidenziali per delegazioni	35.500,00	DPC/CIG/0272 DPC/CIG/0300	3-ott-03 4-ott-03
25	PONTINA PULIZIA S.r.l.	Servizio di pulizia locali Palazzo della Civiltà Italiana, Palazzo dei Congressi e del Salone delle Fontane in Roma	39.832,52	DPC/CIG/0190 DPC/CIG/0269	1-ott-03 3-ott-03
26	PONTINA PULIZIA S.r.l.	Servizi aggiuntivi	9.786,52	DPC/CIG/0269	3-ott-03
27	SEAT S.n.c.	Realizzazione impianti di ricezione satellitare con messa in opera di apparati riceventi ed audiovisivi	80.914,00	DPC/CIG/0214 DPC/CIG/0268	1-ott-03 3-ott-03
28	SOVANI Massimo	Lavaggio divani e poltrone	2.793,60	DPC/CIG/0063	17-set-03
29	STUDIO EGA S.r.l.	Servizio di accoglienza e sistemazione alberghiera Delegazioni	128.001,00	DPC/CIG/0193	1-ott-03
30	TECNOCONFERENCE EUROPE S	Servizi audio e traduzione in simultanea	217.704,60	DPC/CIG/0212 DPC/CIG/0297	1-ott-03 4-ott-03
31	TELECOM ITALIA S.p.A.	Servizi di Information Communication Technology	3.499.800,00	DPC/CIG/0200	1-ott-03
32	TELPRESS ITALIA S.p.A.	Realizzazione servizio di ricezione e distribuzione notiziari di Agenzie di stampa	60.000,00	DPC/CIG/0209	1-ott-03
33	TRIUMPH P.R. S.r.l.	Coordinamento gestionale ed organizzativo	251.596,72	DPC/CIG/0298	4-ott-03
34	ZUCCHET MULTISERVIZI S.r.l.	Derattizzazione	589,00	DPC/CIG/0245	2-ott-03

04A01851

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria di Rivera (Uruguay)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Myrna Isabel Queirolo, agente consolare onorario in Rivera (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territonale dell'Agenzia consolare onoraria di Rivera;

3) notifica di atti ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria di Rivera, per conto del consolato d'Italia in Montevideo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il vice direttore generale
per il personale
SPINELLI

04A01863

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, firmato a Roma il 30 luglio 1997.

Il giorno 15 febbraio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, firmato a Roma il 30 luglio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 ottobre 1999, n. 416, pubblicata nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999.

In conformità all'art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 15 febbraio 2000.

04A02003

Entrata in vigore del V protocollo relativo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

Il giorno 5 gennaio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del V protocollo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, firmato a Roma il 20 dicembre 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 dicembre 2003, n. 359, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2003.

In conformità all'art. 5, l'accordo è entrato in vigore il giorno 5 gennaio 2004.

04A02037

Rilascio di exequatur

In data 13 febbraio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mohamed Kh. O. Elakrout, Console generale della Gran Giamahiria araba libica popolare socialista in Palermo.

04A02006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 17 febbraio 2004:

Iannella Giovanni, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, d.n. Benevento, è trasferito nel comune di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

La Noce Filippo, notaio residente nel comune di Santa Maria di Licodia, d.n. Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Nastri Lucio, notaio residente nel comune di Atina, d.n. Cassino, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Romano Gaetano, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Marano di Napoli, d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

de Sanctis Corrado, notaio residente nel comune di Sparanise, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Falconio Diomede, notaio residente nel comune di Macerata Campania, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Manno Antonella, notaio residente nel comune di Canosa di Puglia, d.n. Trani, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

de Dominicis Paola, notaio residente nel comune di Montecatini Terme, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di San Giorgio a Cremano, d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Diliberto Francesco Saverio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Campodarsego, d.n. Padova, con l'anzidetta condizione;

Cardarelli Roberta, notaio residente nel comune di Valdagno, d.n. Vicenza, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Fernandez Giuseppe, notaio residente nel comune di Bagheria, d.n. Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Ragonese Francesco, notaio residente nel comune di Seveso, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Pontecagnano Faiano, d.n. Salerno, con l'anzidetta condizione;

Sarluca Ettore, notaio residente nel comune di Giovinazzo, d.n. Bari, è trasferito nel comune di Casapulla, d.n. Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Ammirati Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Arienzo, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di San Felice a Cancello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Calogero Ettore, notaio residente nel comune di Mezzolombardo, d.n. Trento, è trasferito nel comune di Malè, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

04A02084

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Capranica e Bassano Romano credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Capranica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2004, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Capranica e Bassano Romano credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capranica (Viterbo), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

04A01873

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2629
Yen giapponese	137,24
Corona danese	7,4515
Lira Sterlina	0,66820
Corona svedese	9,2337
Franco svizzero	1,5740
Corona islandese	87,18
Corona norvegese	8,8260
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,58582
Corona ceca	32,505
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,65
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6699
Lira maltese	0,4272
Zloty polacco	4,8625
Leu romeno	40279
Tallero sloveno	237,7200
Corona slovacca	40,685
Lira turca	1671500
Dollaro australiano	1,6207
Dollaro canadese	1,6809
Dollaro di Hong Kong	9,8244
Dollaro neozelandese	1,8232
Dollaro di Singapore	2,1361
Won sudcoreano	1477,78
Rand sudafricano	8,3317

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Cambi del giorno 26 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2444
Yen giapponese	136,40
Corona danese	7,4517
Lira Sterlina	0,66830
Corona svedese	9,2191
Franco svizzero	1,5740
Corona islandese	86,85
Corona norvegese	8,7800
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,58586
Corona ceca	32,428
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,68
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6654
Lira maltese	0,4267
Zloty polacco	4,8697
Leu romeno	40095
Tallero sloveno	237,9100
Corona slovacca	40,535
Lira turca	1659000
Dollaro australiano	1,6173
Dollaro canadese	1,6668
Dollaro di Hong Kong	9,6855
Dollaro neozelandese	1,8085
Dollaro di Singapore	2,1192
Won sudcoreano	1457,88
Rand sudafricano	8,2878

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02196-04A02197

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticovac»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 959 del 9 febbraio 2004

Specialità medicinale: TICOVAC.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, Industriestrasse 67 A-1221 Vienna (Austria).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

10 siringhe preriempite 0,5 ml sospensione iniettabile - A.I.C. n. 034409019/M (in base 10), 10U2KV (in base 32), classe «C»;

1 siringa preriempita 0,5 ml sospensione iniettabile - A.I.C. n. 034409021/M (in base 10), 10U2KX (in base 32), classe «C».

Forma farmaceutica: sospensione per iniezione in siringa pronto uso.

Composizione: 1 dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: 2,7 mcg di virus di encefalite da zecca purificato e inattivato (ceppo Neudoerfl), cresciuto in colture di cellule embrionali di pollo;

eccipienti: soluzione tampone contenente cloruro di sodio, fosfato bisodico diidrato, fosfato di idrogeno monopotassico e albumina umana, sospensione di idrossido di alluminio al 2% e acqua per uso iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: uso esclusivo in ambiente ospedaliero o in un ambiente ad esso assimilabile.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro le encefalite da zecca (TBE) per i soggetti che hanno superato i trentasei mesi di età in aree ad alto rischio, come richiesto dalle raccomandazioni ufficiali.

Produzione: Baxter AG, Industriestrasse 67 A-1221 Vienna (Austria).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dell'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01926

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sotalolo»

Estratto decreto G n. 578 del 27 novembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico SOTALOLO nelle forme e confezioni: «80 mg compresse» 40 compresse, «160 mg compresse» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181, (Italia), codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 035751015/G (in base 10), 123137 (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Von-Guericke-Allee, 1 (tutta); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutta).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sotalolo cloridrato 80 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg; lattosio 26,75 mg; idrossipropilcellulosa 1,5 mg; carbossimetilamido sodico 5 mg; silice colloidale 0,5 mg; magnesio stereato 1,25 mg;

confezione: «160 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 035751027/G (in base 10), 12313M (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

produttore: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Von-Guericke-Allee, 1 (tutta); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutta).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sotalolo cloridrato 80 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg; lattosio 53,5 mg; idrossipropilcellulosa 3 mg; carbossimetilamido sodico 10 mg; silice colloidale 1 mg; magnesio stereato 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Sotalolo» Angelini è indicato nella profilassi delle tachiaritmie parossistiche sopraventricolari, nel trattamento del ritmo sinusale dopo conversione di flutter/fibrillazione atriale, nelle tachiaritmie ventricolari minacciose o sintomatiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01840

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto G n. 579 del 27 novembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico ATENOLOLO nelle forme e confezioni: «50 mg compresse rivestite» 50 compresse, «100 mg compresse rivestite» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181, (Italia), codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 035759012/G (in base 10), 1238X4 (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Von-Guericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: atenololo 50 mg;

eccipienti: amido di mais 60,2 mg; magnesio carbonato 87,5 mg; sodio laurilsolfato 3,3 mg; gelatina 2 mg; magnesio stereato 5 mg; metilidrossipropilcellulosa 2,24 mg; macrogol 4000 0,8 mg; titanio diossido 2,08 mg; lattosio monoidrato 2,88 mg;

confezione: «100 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 035759024/G (in base 10), 1238XJ (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Von-Guericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: amido di mais 119,4 mg; magnesio carbonato 175 mg; sodio lauril solfato 6,6 mg; gelatina 4 mg; magnesio stereato 10 mg; metilidrossipropilcellulosa 3,64 mg; macrogol 4000 1,3 mg; titanio diossido 3,38 mg; lattosio monoidrato 4,68 mg;

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale;

angina pectoris;

aritmie;

intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01841

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Estratto decreto n. 64 del 9 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Antibioticos Erba biochimica S.p.a., con sede in Strada Rivoltana km 6/7 - Rodano (Milano), con codice fiscale n. 08101100157:

Medicinale: CEFAZOLINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033967011/G - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033967023/G - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033967035/G - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033967047/G - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 033967050/G - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml,

è ora trasferita alla società Fidia farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - Abano Terme (Padova), con codice fiscale n. 00204260285.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01838

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fobidon»

Estratto decreto n. 65 del 9 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede in via Cavour n. 11 - Comacchio (Ferrara), con codice fiscale n. 10168120151:

Medicinale: FOBIDON:

Confezioni:

A.I.C. n. 026388013 - AD 6 supposte 60 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026388025 - BB 6 supposte 30 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026388049 - 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 026388064 - flacone sciroppo 0,1% 120 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società Jet generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli n. 8 - Pisa, con codice fiscale n. 01650760505.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: DOMPERIDONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026388013/G - AD 6 supposte 60 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026388025/G - BB 6 supposte 30 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026388049/G - 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 026388064/G - flacone sciroppo 0,1% 120 ml (sospesa).

Restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della conversione a «medicinale generico» decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale «Fobidon», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (026388013-025-049-064), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01833

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicobase»

Estratto decreto n. 66 del 9 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio n. 43 - Milano, con codice fiscale n. 04485620159:

Medicinale: GLICOBASE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029532013 - «100 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 029532025 - «50 mg compresse» 40 compresse (sospesa),

è ora trasferita alla società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa n. 130 - Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto n. 67 del 9 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Antibioticos Erba biochimica S.p.a., con sede in Strada Rivoltana, km 6/7 - Rodano, Milano, con codice fiscale n. 08101100157:

Medicinale: CEFONICID.

Confezioni:

A.I.C. n. 033774011/G - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 033774023/G - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033774035/G - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml,

è ora trasferita alla società: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - Abano Terme (Padova), con codice fiscale n. 00204260285.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Floxalin»

Estratto decreto n. 68 del 9 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58 - Roma, con codice fiscale n. 03151540584:

Specialità medicinale: FLOXALIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024895031 - «550 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024895043 - «550 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 024895056 - «550 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine,

è ora trasferita alla società: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58 - Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venitrin»

Estratto decreto n. 69 del 9 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta - via F. Sforza, Basiglio, Milano, con codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: VENITRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 018128025 - flebo 2 fiale 5 mg + set infus;

A.I.C. n. 018128037 - «t 5 mg/24 h cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 018128049 - «t 10 mg/24 h cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 018128052 - «t 15 mg/24 h cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 018128076 - «5 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 018128088 - «10 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 018128090 - «15 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti,

è ora trasferita alla società: Laboratoires 3M Santé, con sede in Avenue du 11 Novembre, Pithiviers, Francia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipacid»

Estratto A.I.C. n. 120 del 9 febbraio 2004

Specialità medicinale: IPACID

Titolare A.I.C.: International pharmaceuticals associated S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Casale Cavallari, 53 - c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 02881730580.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 031970015 - «1000» im 1 flac. 1000 mg+1 fiala solv 2,5 ml varia a: «1 G/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettbile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 121 del 9 febbraio 2004

Specialità medicinale: TAVOR

Titolare A.I.C.: Wyeth medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 022531139 - «4 mg soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml varia a: « 4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenormin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 122 del 9 febbraio 2004

Specialità medicinale: TENORMIN.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - Via F. Sforza - c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale 00735390155.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 024016038 - «100 mg» 42 compresse varia a: «100 mg compresse» 42 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proctosedyl»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 124 dell'11 febbraio 2004

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: PROCTOSEDYL.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 013868031 - pomata 20 g varia a: «crema rettale» tubo 20 g;

A.I.C. n. 013868043 - 6 supposte varia a: «supposte» 6 supposte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01834

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipemid»

Estratto decreto n. 71 del 17 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini n. 112, Pisa, con codice fiscale n. 00109910505:

Medicinale: PIPEMID.

Confezione: A.I.C. n. 023921048 - «400» 20 capsule 400 mg,

è ora trasferita alla società: Visufarma S.r.l., con sede in via Canino n. 21, Roma, con codice fiscale n. 05101501004.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alket»

Estratto decreto n. 59 del 23 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in Via Montarioso, 11, Monteriggioni, Siena, con codice fiscale 00050260520:

Specialità medicinale ALKET.

Confezione: A.I.C. n. 032836049 - «200» 28 capsule rigide uso orale Ril Prol 200 mg,

è ora trasferita alla società: DIF-INT Pharmaceutical B.V., con sede in Martinus Nijhofflaan, 2, Delft, Olanda.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ateroxide»

Estratto decreto n. 60 del 23 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in Via Montarioso, 11, Monteriggioni, Siena, con codice fiscale 00050260520:

Specialità medicinale: ATEROXIDE.

Confezione: A.I.C. n. 028208027 - «250 ULS capsule molli» 50 capsule,

è ora trasferita alla società: DIF-INT Pharmaceutical B.V., con sede in Martinus Nijhofflaan, 2, Delft, Olanda.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01830

Comunicato concernente la pubblicazione del regolamento CE n. 2032/2003 della Commissione europea del 4 novembre 2003.

Al fine dell'osservanza della normativa comunitaria in materia di immissione sul mercato di biocidi, si porta a conoscenza dei soggetti interessati che è entrato in vigore il regolamento CE n. 2032/2003 della Commissione europea, del 4 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 307/L del 24 novembre 2003. Tale regolamento è relativo alla seconda fase del programma decennale di cui l'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000.

Il regolamento sopra riferito riporta in allegato gli elenchi dei principi attivi esistenti alla data del 14 maggio 2000, dei principi attivi esistenti e tipi di prodotti inseriti nel programma di revisione e dei principi attivi esistenti identificati per i quali non è stata accolta nessuna notifica o per i quali nessuno Stato membro ha manifestato interesse.

Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati, in particolare, sul 7º considerando e sull'art. 4 (omessa iscrizione), del regolamento sopra citato.

Il regolamento ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet: www.ministerosalute.it

04A02002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rispetto della superfice di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superfice massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2003).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze fornite dall'AGEA, in ordine alla partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale, fissata in 5.801.200 ettari, non è stata superata, in via definitiva, per il raccolto 2003.

Conseguentemente, le superfici dichiarate a cereali, a semi oleosi e a colture proteiche sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superfice.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in 400.800 ettari, risulta invece superata, in via definitiva, nella misura del 18,483% e, pertanto, le superfici investite a mais, ammissibili ai pagamenti, saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro fissata in ettari 1.646.000 nelle regioni tradizionali è stata superata, in quanto le superfici dichiarate, in via definitiva, risultano pari a 1.740.519 ettari. La superfice massima garantita delle regioni non tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta ugualmente superata in via definitiva, in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 16.369.

Il superamento delle predette superfici comporta la riduzione del pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso, pari a 239.259 ha, non risulta superata, in quanto gli investimenti a risone per il raccolto 2003 sono risultati, in via definitiva, pari a ettari 221.486. Pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente l'importo unitario previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95.

04A02086

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla G & R S.r.l., in Foggia

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 13 febbraio 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 25 novembre 2003 e la relativa documentazione presentata,

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

G & R S.r.l. con sede legale in via G. De Petra, n. 43 - Foggia:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A01848

Proroga dell'abilitazione provvisoria all'Istituto per le tecnologie della costruzione (I.T.C.)

Con decreto ministeriale del 28 gennaio 2004 del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività è stata prorogata l'abilitazione, in via provvisoria, all'Istituto per le tecnologie della certificazione (I.T.C.), con sede in San Giuliano Milanese (Milano), via Lombardia n. 49, ad emettere certificazioni CE di conformità per i cementi comuni ai sensi e per gli effetti della direttiva 89/106/CE.

La proroga è decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha una durata non superiore a centottanta giorni dalla data di emissione.

04A01872

Trasferimento della sede legale da Faenza a Bologna della società «Agata Fid S.r.l.», in Faenza

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto ministeriale del 24 marzo 2003, alla società «Agata Fid S.r.l.», con sede legale in Faenza (Ravenna), numero di iscrizione nel registro delle imprese e c.f. 02106460393, è modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita a Bologna.

04A01924

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale del 17 febbraio 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Bilkent University Preparatory School - Ankara - Turchia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

Con decreto dirigenziale del 17 febbraio 2004, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Zurich International School - Svizzera.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

Con decreto dirigenziale del 17 febbraio 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto International School of Paris - Francia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

Da 04A01999 a 04A02001

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Sara Vita S.p.a.», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 novembre 2001, il consiglio di amministrazione della società Sara Vita S.p.a. ha richiesto ai soci di effettuare un aumento del capitale sociale di nominali euro 5.000.000, interamente eseguito nei termini.

Il capitale sociale della società Sara Vita S.p.a. ammonta, pertanto, a euro 20.000.000.

04A02034

Aumento del capitale sociale della «Compagnia assicuratrice Linear S.p.a.», in Bologna

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 6 settembre 2002, il consiglio di amministrazione della Compagnia assicuratrice Linear S.p.a. ha richiesto ai soci di effettuare un aumento del capitale sociale di nominali euro 3.300.000, interamente eseguito nei termini.

Il capitale sociale della Compagnia assicuratrice Linear S.p.a. ammonta, pertanto, a euro 19.300.000.

04A02035

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, con determinazione del segretario generale n. 783 dell'8 agosto 2003.

N. marchio: 58 MO - Impresa: Bini Agostino di Pelloni Anna Maria - Sede: Modena, via Rua Pioppa n. 31.

04A02036

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie dei marchi di identificazione indicati a fianco, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Scottoli Vincenzo	Monterosi - Via Roma, 55	VT 57
Cimarello Andrea	Viterbo - Via Saffi, 122	VT 70
Tam Tam di Bellucci Maria Cristina	Civita Castellana Piazza S. Gregorio, 10	VT 83

Le imprese Scottoli Vincenzo, Cimarello Andrea e Tam Tam di Bellucci Maria Cristina hanno provveduto a restituire i punzoni in dotazione che sono stati deformati

04A02038

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401050/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77